

Prot.: 329/15/cnc/faut

Roma, 18 maggio 2015

A tutti gli Ordini dei Chimici
Loro Sedi

e, p.c. Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Al Ministro dell'Ambiente e Tutela del
Territorio e del Mare

Ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari

Alla VIII° Commissione – Ambiente,
Territorio e LL.PP. della Camera dei
Deputati


Alla 13° Commissione - Territorio,
Ambiente, Beni Ambientali del Senato

Ai Presidenti delle Regioni e Province
Autonome

Oggetto: Valutazione della pericolosità dei rifiuti ai sensi della Dec. 2000/532/CE, così come modificata dalla Dec. 2015/955/UE, sua compatibilità con la norma nazionale contenuta nel D.Lgs. 52/2006 e deontologia professionale del Chimico. Univoche interpretazioni deontologiche del Consiglio Nazionale dei Chimici.

Questo Consiglio Nazionale con proprie comunicazioni, prot. n. 367/14/cnc/fta del 4 agosto 2014 e prot n. 103/15/cnc/faut del 13 febbraio 2015 che si richiamano integralmente, ha già ritenuto di dovere intervenire, nell'esercizio del potere d'indirizzo ai fini della deontologia professionale dei professionisti chimici, sul conflitto etico irrisolvibile emergente dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 13 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, nella parte in cui è novellata la normativa nazionale sulla classificazione dei rifiuti, poiché il rispetto della lettera della norma nazionale **rende impossibile** il rispetto della norma deontologica (art. 2 del codice deontologico vigente): *indipendenza ed autonomia del giudizio tecnico espresso, e svolgimento dell'incarico secondo "scienza e coscienza"*.

Questo Consiglio Nazionale auspicava, anche in considerazione delle innovazioni introdotte in ambito Europeo con la Dec. 2014/955/UE, Reg. (UE) n. 1375/2014 e Reg. (UE) n. 1342/2015, che le improvvise modifiche normative, unilateralmente introdotte con legge 11 agosto 2014 n° 116, fossero prontamente emendate dal Testo Unico Ambientale, ma ciò, allo stato, non è ancora avvenuto.




In considerazione del fatto che il *principio della preminenza* del diritto comunitario impone non solo al giudice, ma anche allo stesso Stato membro in tutte le sue articolazioni (e quindi a tutte le amministrazioni), di dare pieno effetto alla norma comunitaria e, in caso di contrasto, di disapplicare la norma interna (ECJ, 22.6.89, C -103/88).

Alla luce delle precisazioni esposte dalla Commissione Europea, in relazione all'applicabilità tassativa dal 1 giugno 2015 delle nuove modalità di classificazione previste¹ dalla Dec. 2014/955/UE, Reg. (UE) n. 1375/2014 e Reg. (UE) n. 1342/2014, in tutti gli stati dell'Unione, il Consiglio Nazionale dei Chimici, nell'esercizio della funzione di fornire univoche interpretazioni deontologiche a tutti i Chimici circa l'applicazione delle norme secondo i criteri di "scienza e coscienza", dà le seguenti indicazioni circa le modalità di valutazione della pericolosità dei rifiuti, applicabili dal 1 giugno 2015, conformemente alla Decisione della Commissione Europea 2000/532/CE integrata dalle specifiche previsioni nazionali NON in contrasto con la Decisione stessa.

Preliminarmente si rammenta che il Chimico ha l'obbligo deontologico di informare il cliente, produttore/detentore dei rifiuti, primario soggetto responsabile della classificazione del rifiuto, e quindi dell'assegnazione del codice CER, della possibile difformità della normativa nazionale rispetto alle tassative indicazioni della Dec. 2014/955/UE, del Reg. (UE) n. 1375/2014 e Reg. (UE) n. 1342/2014.

Il Chimico ha altresì, per la corretta applicazione delle sopracitate normative e di quelle compatibili, l'obbligo deontologico di procedere come di seguito esplicitato:

- 1) Per determinare la pericolosità di un rifiuto, che fa *referimento specifico o generico a "sostanze pericolose"*, è necessario prevedere la valutazione delle sostanze pericolose **pertinenti** e/o ragionevolmente prevedibili nel rifiuto, tenendo conto dei vari effetti che tali sostanze possono svolgere in relazione al quantitativo eventualmente presente. La valutazione avviene sulla base di informazioni disponibili sullo specifico rifiuto, di dati o informazioni su rifiuti analoghi, informazioni di letteratura e/o esperienze e competenze del Chimico.
- 2) In relazione alla necessità/opportunità di ricerca di contaminanti organici persistenti (POPs), di cui al Reg. (CE) n. 850/2004, così come modificato dal Reg. (UE) n. 1342/2014, in taluni rifiuti, può essere preso come riferimento l'elenco di rifiuti elencati all'allegato V dello stesso regolamento. Anche in questo caso la ricerca deve essere mirata alle sostanze pericolose **pertinenti** e/o ragionevolmente prevedibili nel rifiuto tenendo conto dei vari effetti che tali sostanze possono svolgere in relazione al quantitativo eventualmente presente.



¹ COMMITTEE FOR THE ADAPTATION TO SCIENTIFIC AND TECHNICAL PROGRESS AND IMPLEMENTATION OF THE DIRECTIVES ON WASTE ESTABLISHED UNDER ARTICLE 39 OF DIRECTIVE 2008/98/EC (WASTE FRAMEWORK DIRECTIVE) - SUMMARY RECORD OF THE MEETING HELD ON 5 JUNE 2014.

"Several MS indicated that they will have to amend national legislation once the amendments are adopted and that it would be challenging to adopt these amendments in time. One MS indicated that the MS should have the freedom to choose how to transpose the amendments into national legislation. **The Commission indicated that the amendments will be immediately applicable as of 1 June 2015.** Member States do not have to amend their legislation, but they are free to do so, without facing time pressure."

- 3) Per la valutazione delle caratteristiche di pericolo da HP1 a HP8, da HP10 a HP13 e HP15 si deve procedere secondo quanto indicato dall'allegato III della Direttiva 2008/98/CE, così come modificato dal Reg. (UE) n. 1357/2014.
- 4) Per la valutazione della caratteristica di pericolo HP9, è necessario attenersi a quanto previsto dal DPR 15 luglio 2003, n. 254.
- 5) Per la valutazione della caratteristica di pericolo HP14:
 - considerando che il rimando alla Dir. 67/548/CEE è presente nell'allegato III della Dir. 2008/98/CE, così come modificato dal Reg. (UE) n. 1357/2014, poiché sono in corso approfondimenti – da parte della Commissione – sugli impatti potenziali di una nuova definizione della caratteristica HP14,
 - rammentando che la specifica norma italiana, introdotta a titolo transitorio, fissa l'attribuzione della caratteristica di pericolo H14, secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9 — M6 e M7, ivi compresa la preminenza dei saggi eco tossicologici diretti eseguiti sui rifiuti.è possibile ritenere che tale modalità di classificazione sia transitoriamente valida, fino al subentro di nuova indicazione normativa europea o nazionale.
- 6) Se sono applicabili criteri di valutazione che fanno riferimento a concentrazioni di sostanze pericolose, si rammenta la necessità di prendere in considerazione le note B, D, F, J, L, M, P, Q, R, e U, punto 1.1.3.1., relative alla classificazione delle sostanze e le note 1, 2, 3 e 5, punto 1.1.3.2, contenute nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008, relative alla classificazione delle miscele.
- 7) Per l'emissione di certificazione chimica in relazione alla pericolosità dei rifiuti, si attiene alle univoche interpretazioni di questo Consiglio.

Dette indicazioni sono da ritenere deontologicamente vincolanti ed utili ad assicurare che la discrezionalità tecnica trovi il suo confine nella scienza da cui essa deriva, ovverosia che il “giudizio di esperto basato sulla forza probante dei dati”, anche richiamato dal 33° *considerando* del Reg. (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione delle sostanze e miscele pericolose sia sempre osservato.

Questo Consiglio Nazionale si riserva di dare ulteriori indicazioni di miglior dettaglio sui temi sopra brevemente descritti.

Distinti saluti



Il Presidente
Prof. Chim. Armando Zingales